



AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI

Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
00143 ROMA - Via Mario Carucci, n.71

Roma, 28 giugno 2001

Circolare n. 30/D

PROT. N. 1395

ALLE DIREZIONI REGIONALI
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
TUTTE

ALLE DIREZIONI CIRCOSCRIZIONALI
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
TUTTE

e, p.c. AL MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - DIPARTIMENTO
COMMERCIO ESTERO
DIREZ.POLITICA COMMERCIALE
E GESTIONE REGIME SCAMBI
R O M A

AL MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - DIREZ. SVILUPPO
PRODUTTIVO R O M A

AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE
DIREZ. POLITICHE COMUNITARIE

E INTERNAZIONALI - R O M A

AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
UFFICIO OPERAZIONI
R O M A

AL SERVIZIO CONSULTIVO
E ISPETTIVO TRIBUTARIO
R O M A

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL
COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)
R O M A

ALL'UFFICIO AUDIT INTERNO
S E D E

ALLA CONFEDERAZIONE
GENERALE DELL'INDUSTRIA
ITALIANA
V.le dell'Astronomia, 30 - Eur
ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
GENERALE
DELL'AGRICOLTURA
ITALIANA
Via Vittorio Emanuele II, n.101
ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA DEL
COMMERCIO E DEL TURISMO
Via G.G. Belli, 2
ROMA

ALL'UNIONE ITALIANA
DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
P.zza Sallustio, 31
ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE
GENERALE DEL TRAFFICO E
DEI TRASPORTI
Via Panama, 62
ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
Via XX Settembre, 3
ROMA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
ROMA

ALLA SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI
Via Crescenzo, 12 ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INTERNAZIONALE -
SEZ. ITALIANA
Via XX Settembre, 5
ROMA

ALL'ENTE NAZIONALE
IDROCARBURI
P.zza Enrico Mattei, 1
ROMA

ALLA FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO

ALLA
FEDERCHIMICA/ASSOSPECIFICI
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO

OGGETTO: Regimi doganali economici - Regolamento (CE) n.993/2001 del 4 maggio 2001 (G.U. CC.EE. n. L 141 del 28/05/01) recante modifiche alle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (disposizioni in applicazione dal **1 LUGLIO 2001**)

Il regolamento in oggetto apporta modifiche al Reg.(CEE) n.2454/93, innovando, tra l' altro, la normativa in materia di regimi doganali economici e zone franche; in particolare si segnalano le disposizioni di cui ai punti 28), 29), 37) e 38) dell'articolo 1 del medesimo regolamento, tenendo conto che disposizioni collegate alla riforma dei predetti regimi sono previste, altresì, ai punti da 1) a 10), 30) e 32).

Con le disposizioni sopra evidenziate si provvede all'integrale riformulazione del Titolo III (Regimi doganali economici - articoli da 496 a 787) nonché del Capitolo 1 (articoli da 799 a 840) del Titolo V (Altre destinazioni doganali) della Parte II delle Disposizioni di applicazione del codice (Reg. n.2454/93/CEE), nonché dei relativi Allegati.

La riforma comporta, soprattutto, uno snellimento e la razionalizzazione della regolamentazione, con un incremento delle disposizioni orizzontali comuni a tutti i regimi doganali economici e una drastica riduzione delle disposizioni specifiche per ciascun regime.

L'adeguamento dei regimi doganali economici alle nuove esigenze degli operatori prevede, altresì, diverse semplificazioni nella redazione dei testi, al fine di rendere più duttili le norme procedurali; attraverso una maggiore flessibilità si intende facilitare il ricorso ai regimi e il loro funzionamento; di tale orientamento andrà, pertanto, tenuto conto in sede applicativa.

Inoltre vengono introdotte alcune disposizioni innovative nelle materie di cui trattasi con le quali vengono modificate alcune disposizioni e procedure; tra di esse appaiono maggiormente significative le seguenti, di cui si riferisce più dettagliatamente nelle pagine successive:

- la definizione dei concetti di "contabilità" (contabilità principale) e di "scritture" e l'accresciuta loro rilevanza ai fini di controllo e per la determinazione delle competenze delle autorità doganali;

- i nuovi criteri per la valutazione delle condizioni economiche (per i regimi del perfezionamento attivo e passivo e della trasformazione sotto controllo doganale) e le conseguenti ripercussioni sulle competenze per il rilascio delle relative autorizzazioni;

- l'ampliamento delle possibilità di rilascio di autorizzazioni con validità retroattiva (tranne per il regime di deposito doganale);

- la riduzione a 30 giorni dei tempi previsti per la formulazione di obiezioni al rilascio di autorizzazioni uniche (valide in più Stati membri);

- i nuovi modelli di domanda / autorizzazione (utilizzabili anche ai fini delle destinazioni particolari) con ricorso all'istituto del silenzio-assenso in caso di mancata risposta ;

- l'ampliamento delle disposizioni agevolative relative ai trasferimenti di merci vincolate a un regime economico sospensivo;

- la possibilità di prevedere in un'autorizzazione per un deposito di tipo "E" il ricorso alle procedure applicabili per quello di tipo "D";

- le specifiche disposizioni sull'equivalenza per i prodotti lattiero-caseari nel regime di perfezionamento attivo;

- le nuove possibilità di ricorso al regime della trasformazione sotto controllo doganale, ammissibile non più' solo in specifiche fattispecie predeterminate, ma anche in tutti i casi in cui la trasformazione consente di ottenere prodotti ai quali si applica un importo di dazi all'importazione inferiore a quello applicabile alle merci di importazione;

- la concedibilità, su richiesta, dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione, nell'ambito del regime di perfezionamento passivo, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della

determinazione dell'importo dei dazi applicabili ai prodotti compensatori, quale metodo di tassazione alternativo al criterio di tassazione differenziale normalmente previsto;

- le modalità applicative per la nuova tipologia di zone franche definite "non intercluse", vale a dire senza limiti e punti di entrata e di uscita sottoposti a sorveglianza doganale.

* * *

Premesso quanto sopra e tenuto presente che da parte della Commissione si è provveduto - anche in relazione alla soppressione di alcuni Allegati - alla compilazione di apposite linee guida relative al Titolo III "Regimi doganali economici" (in corso di pubblicazione sulla G.U. CC.EE. serie C e quindi non aventi ancora il crisma dell'ufficialità, ma che tuttavia si ritiene opportuno anticipare agli Uffici dell'Agenzia via e-mail), si rappresenta che, in generale, per l'applicazione e il funzionamento di tutti i regimi di cui trattasi potrà continuare a farsi utile riferimento alle istruzioni ministeriali in precedenza impartite, atteso che il contenuto della maggior parte delle disposizioni di applicazione del codice resta sostanzialmente immutato, ancorché siano intervenute modifiche redazionali e rinumerazione degli articoli.

Tuttavia, in relazione agli specifici aspetti innovativi sopra evidenziati, si ritiene necessario far presente quanto segue:

A) Nell'art. 496, alle lettere i) e j), vengono fornite le definizioni di "contabilità" e di "scritture"; le linee guida specificano che la contabilità principale può essere quella considerata tale ai fini doganali, ossia la contabilità che permette alle autorità doganali la sorveglianza e il controllo del regime.

La contabilità principale e il luogo dove la medesima è tenuta assumono particolare rilevanza ai fini dell'individuazione delle autorità doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni uniche (art. 500, paragrafo), di cui al successivo punto B).

La rilevanza delle scritture - la cui tenuta va' di norma richiesta, tranne che per il regime di ammissione temporanea - si evince dalle disposizioni di cui agli articoli 515 e 516 ove sono, in particolare, elencate le informazioni da fornirsi con tali scritture, ai fini del controllo.

B) Le autorizzazioni uniche, così come definite all'art.496 lett.c), sono disciplinate dagli artt. 500 e 501. La generica definizione adottata comporta che ricadano ora nell'ipotesi di autorizzazione unica fattispecie che in precedenza non comportavano il ricorso ad una preventiva procedura di consultazione tra le amministrazioni doganali dei diversi Stati membri interessati (ad esempio: il traffico triangolare nei regimi di perfezionamento).

Per evitare conseguenti aggravii procedurali è stata pertanto prevista una serie di casi in cui **non** è necessaria nemmeno una semplice notificazione (art. 501, paragrafo - N.B. la versione italiana pubblicata in Gazzetta Ufficiale è errata in quanto manca la parola "non"). Conformemente ai criteri in precedenza adottati, per tutte le altre ipotesi di autorizzazione unica in cui si rende necessaria una consultazione con altra autorità doganale o una notificazione della decisione di autorizzazione, la competenza al rilascio resta comunque avocata alla scrivente

C) Particolare rilievo assumono le disposizioni concernenti l'esame delle condizioni economiche per i regimi di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento passivo.

Al riguardo si evidenzia che:

- gli artt. 502, 503 e 504 attengono alle disposizioni orizzontali; pertanto stabiliscono criteri generali validi per i tre citati regimi doganali economici; in particolare si afferma il principio che un esame preventivo delle condizioni economiche non è necessario quando le stesse sono considerate soddisfatte a norma delle disposizioni specifiche previste per ciascuno di tali regimi, rispettivamente nei capitoli 3, 4 e 6;

- le disposizioni di cui all'art. 539 e la lista di cui all'Allegato 73 (elenco merci sensibili sotto il profilo degli interessi dei produttori comunitari) sono specifiche per il regime di perfezionamento attivo; in base ad esse le condizioni economiche si considerano soddisfatte:

- - per tutte le merci non sensibili (vale a dire non ricomprese nel suddetto elenco);
- - per tutte le ipotesi di cui al paragrafo 2 del medesimo art. 539, anche se riguardino merci sensibili;

- le disposizioni di cui all'art. 552 e la lista di cui all'Allegato 76 sono specifiche per il regime di trasformazione sotto controllo doganale; in base ad esse le condizioni economiche si considerano soddisfatte per tutte le operazioni ricomprese nella Parte A dell'Allegato.

Si evidenzia l'importanza del punto 10 di detta Parte A, che costituisce il reale elemento innovativo rispetto all'elenco delle operazioni sinora autorizzabili, (elenco previsto nell'Allegato 87 valido fino al 30 giugno 2001);

- le disposizioni di cui all'art. 585 sono specifiche per il regime di perfezionamento passivo; in base al paragrafo 1 si presumono soddisfatte le condizioni economiche nella generalità dei casi. Fanno eccezione, secondo il disposto del paragrafo 2 del medesimo art. 585, le ipotesi di cui all'art.147, paragrafo 2, del codice doganale, vale a dire i casi in cui non sia il titolare del regime a far effettuare le lavorazioni al di fuori della Comunità ma l'operazione di perfezionamento passivo consista nell'incorporare merci di origine comunitaria (che saranno successivamente importate nella Comunità come prodotti compensatori) a merci ottenute fuori della Comunità da parte di altri soggetti, residenti in Paesi terzi.

Si tratta, pertanto, di operazioni volte a favorire la vendita di merci di

esportazione originarie della Comunità. Per tali ultime ipotesi restano ferme le attuali competenze e pertanto le relative autorizzazioni continueranno ad essere rilasciate dalla scrivente, d'intesa con il Ministero del Commercio con l'Estero e sentito il parere del Comitato per le temporanee importazioni ed esportazioni (art. 221 Testo Unico delle Leggi Doganali, approvato con D.P.R. n. 43/1973).

C1) Alla luce delle disposizioni sopra esaminate l'esame preventivo delle condizioni economiche per i **regimi di perfezionamento attivo e passivo** si rende ancora necessario solo in pochi casi (rispettivamente merci sensibili, per il perfezionamento attivo, e ipotesi dell'art.147, paragrafo 2, del codice doganale, per il perfezionamento passivo), fermo restando che, in base agli obblighi di cooperazione amministrativa e alle relative comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione secondo le modalità di cui all'Allegato 70, parte C, verrà effettuato a livello comunitario, per il regime di perfezionamento attivo, un monitoraggio "a posteriori" delle autorizzazioni rilasciate o rifiutate, finalizzato alla rilevazione dell'impatto economico del regime.

Tenuto conto delle innovazioni apportate dalla regolamentazione comunitaria ed in attuazione dei principi di decentramento amministrativo seguiti dall'Agenzia delle dogane, si ritiene che, in tutti i casi in cui sono da ritenersi soddisfatte le condizioni economiche, si potrà a breve procedere ad un ulteriore decentramento delle funzioni inerenti al rilascio delle relative autorizzazioni, da demandarsi agli uffici doganali.

Al momento in cui verrà attuato il suddetto decentramento, per le residue ipotesi in cui il regime di perfezionamento attivo resta subordinato al preventivo esame delle condizioni economiche (prodotti agricoli sensibili di cui all'Allegato 73), i predetti uffici procederanno al rilascio dell'autorizzazione solo previo nulla-osta del competente Dicastero delle Politiche Agricole, analogamente a quanto sinora previsto dal D.M. 7 luglio 1988, n. 483 (G.U. n. 268 del 15 novembre 1988).

Nelle more dell'attuazione del suddetto decentramento le relative autorizzazioni continueranno ad essere rilasciate secondo l'attuale ripartizione di competenze tra amministrazione centrale e periferica, potendo tuttavia prescindere dall'esame preventivo delle condizioni economiche (e pertanto dal relativo nulla-osta o dal parere del suddetto Comitato) per tutti i casi sopra indicati in cui la regolamentazione non prevede più detto esame.

Si evidenziano, inoltre, le ipotesi di cui all'art. 497, paragrafo 3, lett. a) e d), per le quali si rende possibile l'espletamento della procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione mediante mera presentazione/accettazione in dogana della dichiarazione di vincolo delle merci al regime. La presentazione potrà essere effettuata per iscritto o mediante procedura informatica.

Appare, infine, opportuno richiamare l'attenzione sul disposto del paragrafo 3, Parte A dell'Allegato 73, concernente il regime di perfezionamento attivo; in base ad esso, i prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2, per i quali una restituzione

agricola all'esportazione è fissata in misura pari o superiore a zero, vengono definiti quali merci di importazione sensibili.

Premesso che la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione è stabilita dall'allegato del Reg.(CEE) n. 3846/87 (da ultimo modificato con Reg.(CE) n. 2849/2000 del 22 dicembre 2000, in G.U. delle CC.EE. n.L 335 del 30/12/2000), si fa presente che già in sede comunitaria si è preso atto delle difficoltà applicative che potrebbero insorgere per le autorità doganali e per gli operatori economici interessati, in base all'estrema variabilità delle aliquote di restituzione di volta in volta fissate dalla specifica regolamentazione comunitaria in materia. Pertanto - in attesa dell'individuazione di strumenti comunitari idonei ad assicurare una verifica in tempo reale della sussistenza di tale condizione (restituzione agricola all'esportazione fissata in misura pari o superiore a zero), che deve ricorrere al momento della presentazione della domanda oppure, a seconda della procedura prescelta, al momento della dichiarazione doganale presentata in luogo della domanda - si ritiene opportuno suggerire agli operatori, in caso di dubbio, per evitare inconvenienti quali un eventuale annullamento della decisione di autorizzazione, l'utilizzo della sola procedura su domanda scritta, la quale consente prima del rilascio della relativa autorizzazione di verificare se sia necessario o meno il preventivo esame delle condizioni economiche; semprechè, ovviamente, non si tratti dei casi privi di influenza sugli interessi economici comunitari indicati alle lettere a) b) e c) dell'art. 539, per i quali le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci di importazione di cui all'Allegato 73 (merci sensibili).

C2) Per il **regime di trasformazione sotto controllo doganale** si evidenzia che per tutte le operazioni ricomprese nella Parte A dell'Allegato 76 le condizioni economiche sono considerate soddisfatte e, pertanto, risulta esperibile la predetta procedura semplificata di concessione dell'autorizzazione (presentazione/ accettazione in dogana della dichiarazione di vincolo delle merci al regime vale autorizzazione) , in base all'art. 497 paragrafo 3, lett. b). Per tutte le suddette ipotesi le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti, altresì, al rilascio delle relative autorizzazioni anche secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (Allegato 67).

Invece, nelle sottoindicate ipotesi, sottoposte ad esame delle condizioni economiche, i predetti uffici doganali provvederanno ad inoltrare, con una sintetica relazione ed eventuali osservazioni sul funzionamento ed il controllo del regime, le relative istanze alla scrivente per il seguito di competenza; si precisa che le domande per le quali si renderà necessario un esame delle condizioni economiche potranno riguardare, semprechè non ricomprese nella Parte A dell'Allegato 76:

- qualsiasi tipo di trasformazione per merci di qualsiasi specie quando il vantaggio in termini di dazio derivante dal ricorso al regime ecceda, per operatore e per anno solare, l'importo di 50.000 EURO;
- le trasformazioni concernenti merci sottoposte a misure di politica commerciale, a prescindere dall'importo di dazio risparmiato;

- le trasformazioni concernenti merci sottoposte a misure di politica agricola o a dazi antidumping o di compensazione, a prescindere dall'importo di dazio risparmiato; per queste ultime, la valutazione delle condizioni economiche sarà propedeutica ad un ulteriore esame in sede comunitaria prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

D) L'art. 508 prevede i casi e le modalità per il rilascio di autorizzazioni con efficacia retroattiva (con esclusione del regime di deposito doganale).

In particolare al paragrafo 3 è previsto che, in casi eccezionali e ricorrendone le condizioni, tale efficacia possa essere estesa a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda. Nel richiamare le dettagliate precisazioni e gli esempi forniti nelle linee guida, si evidenzia che l'eventuale invalidazione di una precedente dichiarazione doganale potrà effettuarsi in base all'art. 251 delle stesse disposizioni di applicazione del codice, nel quale è stato inserito un apposito punto 1 quater (vedi punto 4 dell'art.1 del regolamento in oggetto).

E) I nuovi modelli di domanda e di autorizzazione di cui all'Allegato 67 non sono vincolanti nella struttura; tuttavia, la sequenza numerica delle caselle indicate nel suddetto modello e il testo corrispondente non possono essere modificati. I medesimi andranno compilati seguendo le dettagliate note esplicative. Potranno essere utilizzate fotocopie o altri sistemi di riproduzione su carta semplice.

Attesa la complessità dei nuovi modelli e il breve lasso di tempo intercorso dal momento della pubblicazione a quello dell'entrata in applicazione della nuova regolamentazione, nella fase di prima applicazione potrà essere tuttavia consentito l'utilizzo dei modelli finora in uso.

Resta, altresì, immutato l'attuale sistema di numerazione ai fini dell'identificazione dei depositi doganali.

F) In materia di trasferimenti di merci o di prodotti posti sotto regime sospensivo si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli da 511 a 514 che consentono di effettuare tali trasferimenti con formalità doganali semplificate. Per i trasferimenti tra due differenti titolari, le relative disposizioni, oltre che nell'art. 513, sono contemplate nell'Allegato 68; nell'ambito di tali trasferimenti è previsto in particolare che il secondo titolare debba obbligatoriamente avvalersi di un'autorizzazione alla domiciliazione.

Le disposizioni sono comuni a tutti i regimi sospensivi (art. 511) : deposito doganale (escluso tipo B), perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea.

Per i trasferimenti nel quadro della stessa autorizzazione (unico titolare) sono previste facilitazioni più ampie; si fa risaltare, come elemento innovativo, che per la

riesportazione delle merci o dei prodotti il trasporto fino all'ufficio di uscita può ora avvenire nell'ambito del regime economico interessato, senza necessario ricorso al regime di transito.

G) Gli **interessi compensativi** per i regimi di perfezionamento attivo ed ammissione temporanea sono previsti dall'art. 519, con immutate modalità applicative.

Per la determinazione del tasso di interesse applicabile si rinvia alle esemplificazioni delle linee guida per la consultazione via internet (ad esempio, nel sito della BCE : <http://www.ecb.int>) del bollettino mensile della Banca Centrale Europea. Ad ogni buon fine, si fa presente che il tasso di interesse a 3 mesi applicabile nella zona Euro per il mese di maggio 2001 - pubblicato nel bollettino mensile di giugno 2001 della Banca Centrale Europea e quindi applicabile in caso di nascita dell'obbligazione doganale durante il prossimo mese di luglio - è del 4,64%.

Per quanto attiene alle ipotesi di non applicazione dei suddetti interessi si evidenzia che la fattispecie di cui al paragrafo 4, lett. h), del citato articolo 519 è ora comune ad entrambi i regimi.

H) Per l'adempimento degli obblighi di **cooperazione amministrativa** per il regime di perfezionamento attivo gli uffici doganali interessati avranno cura di dare sollecita comunicazione alla scrivente delle informazioni obbligatorie di cui al punto C.1 dell'Allegato 70, con utilizzo del formulario il cui modello è riprodotto in appendice al suddetto Allegato; per le autorizzazioni rilasciate in forma scritta, sarà sufficiente l'invio di copia dell'autorizzazione.

Si evidenzia che l'invio di tali informazioni riguarda anche il caso di autorizzazioni concesse mediante accettazione della dichiarazione doganale per domande effettuate a norma dell'art. 497, paragrafo 3, lett.a).

Si rammenta che è opportuno utilizzare i bollettini INF figuranti nell'Allegato 71 per lo scambio delle informazioni di cui all'art. 523. La possibilità di scarico parziale è ora prevista anche per i bollettini INF 9 e INF 5 (regime del perfezionamento attivo - traffico triangolare - modalità IM/EX - modalità EX/IM) rispettivamente alle caselle 18 e 17.

I) Per il **regime di deposito doganale** la riforma in argomento ha previsto soprattutto uno snellimento della regolamentazione.

Come per gli altri regimi doganali interessati da questa semplificazione, alcune disposizioni sono state comprese fra quelle comuni a tutti i regimi doganali economici e pertanto inglobate nelle disposizioni orizzontali.

Le disposizioni specifiche che disciplinano il regime del deposito doganale sono contenute nel capitolo secondo, articoli dal 524 al 535.

Al riguardo, si richiamano qui di seguito le innovazioni più significative apportate:

- articolo 525, punto 3, con il quale si stabilisce che un'autorizzazione ad un regime di deposito di tipo " E" può prevedere il ricorso alle procedure relative al deposito di tipo " D".

Tale applicazione cointeressa due tipi di deposito privato, il regime di deposito di tipo E, che permette l'immagazzinamento della merce in impianti di stoccaggio di proprietà del titolare dell'autorizzazione, e quello di tipo D che è caratterizzato dalla particolarità che, all'atto dell'immissione delle merci in libera pratica o in consumo, gli elementi di tassazione da prendere in considerazione sono quelli riconosciuti o ammessi al momento del vincolo della merce al regime di deposito doganale (cfr articolo 112, paragrafo 3 del Codice doganale comunitario).

Pertanto, nell'ipotesi prevista, anche se non è necessario predeterminare il locale di immagazzinamento conformemente a quanto previsto per il deposito di tipo E , all'entrata in deposito la merce deve essere identificata in tutti i suoi elementi, compreso il valore, come disposto per il deposito di tipo D;

- articolo 531, in base al quale le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate nell'Allegato 72. Tale allegato, oltre a provvedere ad un riordino di quanto attualmente contemplato, accorpendo tra loro operazioni simili, evidenzia alcune innovazioni dovute ad esigenze commerciali. Si richiama l'attenzione, pertanto, sui punti 8 e 12, con i quali sono stati introdotti concetti di "elevazione di temperatura" e "concentrazioni dei fluidi", con esclusione di trattamenti ulteriori e di processi di distillazione.

Altra innovazione significativa concerne il punto 12, che, tra l'altro, comprende le miscele per l'ottenimento di olio di oliva. Infatti il punto 12 dell'allegato 72 permette l'aggiunta di una quantità limitata di prodotto a merci la cui natura originale deve essere preservata. Si richiama, per questo trattamento, quanto meglio esplicitato nelle linee guida.

- articolo 532, con il quale , relativamente alla rimozione temporanea , si stabilisce che questa può essere autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile qualora le circostanze lo giustificano;

- articolo 534 che detta disposizioni sull'immagazzinamento comune.

Ai sensi dell'articolo 106, punto primo, lettera a) del Codice doganale comunitario, le merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere stoccate in locali di deposito nei quali si trovano anche merci vincolate al regime . In questo caso, tali merci devono essere identificabili in qualsiasi momento.

E' tuttavia possibile derogare a questo principio qualora sia autorizzato "l'immagazzinamento comune". Con l'occasione è stato anche meglio chiarito che, salve

le disposizioni speciali stabilite in altri settori in materia di immagazzinamento o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, le autorità doganali possono autorizzare "l'immagazzinamento comune" quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.

Pertanto l'immagazzinamento comune è autorizzato esclusivamente se le merci in deposito appartengono allo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

L) Per il **regime di perfezionamento attivo** si richiama l'attenzione sulle disposizioni speciali previste per la **compensazione per equivalenza** del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al punto 7 dell'Allegato 74; per l'applicazione può farsi riferimento, se del caso, all'esempio riportato nelle linee guida. Le relazioni dettagliate sui controlli fisici effettuati verranno inviate alla scrivente.

Le altre disposizioni presenti nell'attuale Allegato 74 riprendono, sostanzialmente immutate, le disposizioni già contemplate nel precedente Allegato 78.

Per quanto concerne i **tassi forfetari di rendimento** il nuovo Allegato 69 comporta per alcuni prodotti un allineamento dei tassi fissati per il regime di perfezionamento attivo con i tassi di resa stabiliti per il sistema delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli sotto forma di merci non coperte dall'Annesso II del Trattato CEE. Anche in questo caso per l'applicazione può farsi riferimento all'esempio riportato nelle linee guida.

M) Per il **regime di trasformazione sotto controllo doganale** si richiamano gli esempi forniti nelle linee guida per i casi di cui ai punti 8 e 10 dell'Allegato 76, Parte A.

Le disposizioni sui trasferimenti si applicano ora anche nell'ambito di questo regime.

N) Per il **regime di ammissione temporanea** si evidenzia la possibilità di seguire, in generale, la procedura semplificata di concessione della autorizzazione mediante presentazione ed accettazione in dogana della dichiarazione di vincolo delle merci al regime; si rammenta che tale dichiarazione potrà essere anche orale (casi di cui all'art. 229) o fatta con altro atto (in conformità dell'art. 232, paragrafo 1).

Si sottolineano, altresì, le semplificazioni previste per il traffico di "palette", a prescindere che le stesse siano o meno identificabili, e di contenitori, per i quali viene eliminata ogni distinzione tra containers approvati per il trasporto sotto suggello doganale o meno.

Per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali il termine di appuramento è esteso a diciotto mesi.

Si richiama l'attenzione sull'art. 578 che condensa, estremamente semplificandole, le disposizioni finora previste dagli articoli 688 e 689. Per queste ipotesi potrà ora provvedersi direttamente da parte degli uffici doganali; saranno comunque comunicati alla scrivente i casi autorizzati ai sensi della lett.b).

Attesa la semplificazione normativa operata, opportuni chiarimenti sulle modalità di utilizzo del Carnet ATA sono forniti nelle linee guida, ove è possibile rinvenire, altresì, le liste (illustrative) di merci e materiali ammissibili al regime, con riferimento a specifici articoli del regolamento, in precedenza contenute in Allegati ora soppressi.

O) Per il **regime di perfezionamento passivo** vengono introdotti, all'art. 586, paragrafo 2, criteri di flessibilità per la concessione dell'autorizzazione, in casi debitamente giustificati, anche quando la natura delle operazioni di perfezionamento non consenta di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci di esportazione temporanea.

All'art. 591 si prevede la concedibilità, su richiesta, dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi applicabili ai prodotti compensatori, quale metodo di tassazione alternativo al criterio di tassazione differenziale normalmente previsto. Si evidenzia la non applicabilità di questo nuovo criterio di tassazione per l'ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo, rinviandosi alla esemplificazione fornita nelle linee guida.

Ai fini dell'assunzione di responsabilità da parte degli operatori e per la standardizzazione della procedura, la richiesta potrà essere avanzata, secondo il modello allegato alla presente, sia in sede di domanda di autorizzazione al regime (in tal caso ne sarà fatta menzione nella casella 22 - informazioni supplementari - del modello di domanda/autorizzazione), sia successivamente, fino al momento dell'appuramento del regime, all'ufficio doganale di controllo che provvederà all'integrazione dell'autorizzazione. In ogni caso, l'ufficio di appuramento provvederà a fare opportuna menzione sulla relativa bolletta dell'applicazione del metodo di tassazione di cui all'art. 591, all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

P) Per le **zone franche** si rammenta che il Regolamento (CE) n. 2700 del 16.11.2000, recante modifiche al codice doganale comunitario, ha previsto la possibilità di creare zone franche non intercluse, vale a dire senza limiti e punti di entrata e di uscita sottoposti a sorveglianza doganale, previsti invece per l'attuale tipologia di zona franca di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario.

Per comprendere tale modifica innovativa, si deve innanzitutto fare riferimento al preambolo del citato regolamento che recita " Può essere opportuno consentire in talune zone franche l'adempimento delle formalità relative al regime

del deposito doganale e lo svolgimento dei controlli delle autorità secondo tale regime” .

Tale intervenuta modifica - che accomuna due diversi istituti, la destinazione doganale e il regime doganale - in pratica delinea due tipi di zone franche:

- l'attuale, costituita da un'area appositamente designata e circoscritta con punti di entrata e uscita vigilati e sottoposti al controllo dell'Autorità doganale;
- la zona franca prevista all'art. 168bis del Codice. Tale articolo prevede che le Autorità doganali possono designare zone franche non intercluse nelle quali i controlli, le formalità doganali nonché le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili secondo le modalità del regime del deposito doganale.

Da ciò si evidenzia che la qualificazione delle due zone franche discende dalle modalità di controllo ad esse applicate; si ritiene possa essere d'ausilio ai fini applicativi, per gli opportuni riferimenti normativi costituenti la relativa base giuridica, la tavola comparativa tra le disposizioni relative al regime del deposito doganale e la nuova zona franca, che si allega ad ogni buon fine.

* * *

Si prega di richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici sulla presente, inviata via e-mail a tutti gli uffici e disponibile in rete sul sito www.agenziadogane.it, favorendone la diffusione anche tra gli operatori economici.

Le Direzioni Regionali avranno cura di seguire attentamente la prima fase di applicazione della nuova regolamentazione, valutando le eventuali anomalie o difficoltà applicative insorte e segnalandole tempestivamente alla scrivente, che resta comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore necessario chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'AREA
(Dr. Giuseppe VALLE)

ALLEGATO

(Da compilarsi preferibilmente su carta intestata della Ditta)

OGGETTO: Regime del perfezionamento passivo - Richiesta di applicazione dell'esenzione parziale ai sensi dell'art.591 del Reg. N.2454/93/CEE.

Il sottoscritto.....,
nato a..... il.....,
residente in.....,
in qualità di
della Ditta.....,

chiede

l'applicazione dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione ai sensi dell'art.591 del Reg. N.2454/93/CEE.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che le merci di esportazione temporanea:

Sono merci di natura non commerciale, secondo la definizione di cui all'art.1, punto 6) del Reg. N.2454 /93/CEE.

Sono merci di origine comunitaria o che, pur non essendo di origine comunitaria, sono state immesse in libera pratica a un'aliquota di dazio superiore a zero.

Data..... In fede.....
(firma)

TAVOLE COMPARATIVE DELLE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE AL REGIME DEL DEPOSITO DOGANALE E DELLA ZONA FRANCA

	DEPOSITO DOGANALE	ZONA FRANCA
domanda di autorizzazione	sul formulario, all. 67 articolo 497 §1	per iscritto articolo 804
autorità competente	autorità designata articolo 498 a	autorità designata artt. 800, 801, e 804
concessione dei locali	artt. 98 §2 del CDC e 526 §1 per i tipi A,B,C e D	articolo 801 costruzione/ trasformazione
utilizzo del regime (tipo E)	articolo 98 § 3 del CDC tipo E	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
termine della domanda	60 giorni articolo 506	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
rifiuto di autorizzazione per manipolazioni usuali , PA, TSD (predominanti)	articolo 527 §1	
rifiuto di autorizzazione per vendita al dettaglio	articolo 527 §2	articolo 172 § 2 CDC
data di validità dell'autorizz.	data del rilascio dell'autorizz., art. 507 §1	Articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
durata di validità dell'autorizz.	illimitata articolo 507 § 2	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
persona responsabile	depositante e depositario art. 99 CDC e 525	operatore , articolo 799, c
scritture e contabilità materie	articolo 516 e 529	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale

politica commerciale	articolo 509	Articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
merci con prefinanziamento	articolo 1 CDC e 524	articolo 1 CDC
trasferimenti	artt. 511 a 513	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
deposito di approvvigionamento	articolo 526 §4	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
deposito temporaneo	articoli 526 § 1 e 530 § 2	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
manipolazioni usuali	articoli 109 CDC e 531 con riferimento all'allegato 72	articoli 173 e 178 §2 CDC
rimozione temporanea	articolo 532	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
INF 8	articolo 523	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
stoccaggio comune	articolo 534	articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
PA, TSD nei luoghi del deposito	articolo 535	articolo 173 del CDC e articolo 813 rinvio alle disposizioni di applicazione del deposito doganale
merci oggetto di trasbordo		articolo 814